



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di NAPOLI

*Sezione specializzata in materia di imprese*

Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Caterina di Martino                      Presidente Relatore

dott. Adriano Del Bene                        Giudice

dott. Francesca Reale                         Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] R.G. ( cui è riunita la causa iscritta al n. [REDACTED] R.G.)  
promossa da:

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentati e difesi dall' [REDACTED]. [REDACTED]

con studio in Napoli al Centro Direzionale [REDACTED]

ATTORÍ

Contro

**Intesa San Paolo S.p.A.** (c.f.:00799960158 e P.IVA:10810700152), rappresentata da Intrum Italy S.p.A. (c.f. e iscrizione al Registro delle Imprese:10311000961), in persona del procuratore Dott.ssa Maria Rosaria Castaldo, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Iollo (c.f.: LLIGNR42R07F839F), presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 47

CONVENUTA

nonché contro:

**Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A.** (c.f.:00594040586 e P.I.: 00915101000), in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., Dott. Bernardo Mattarella, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale dall'avv. Giovanni Maria Dal Negro (c.f.:DLNGNN66A05F839E), presso il cui studio elettivamente domicilia alla via Scipione Capece 3/b in Napoli

CONVENUTA

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] convenivano in giudizio Intesa Sanpaolo s.p.a. e Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale s.p.a. fine di sentir dichiarare la nullità della fideiussione bancaria dai medesimi sottoscritta in favore della società [REDACTED]

Premessa una breve introduzione in merito alla c.d. fideiussione omnibus ed il correlato provvedimento reso dalla Banca d'Italia n. 55/2005 relativo al contrasto degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI con l'art. 2, co. 2, lett. a), L. 287/1990, gli stanti individuavano l'origine e le ragioni del credito, oggetto del contendere. In particolare, precisavano che:

- in data 23.2015, tramite contratto n. 0137075188613 intercorrente tra la società [REDACTED] e il Banco di Napoli, veniva concesso un finanziamento di euro 200.000 da rimborsare nell'arco di 48 mesi;

- in data 16.9.2013, tramite contratto n. 09365/9000/00004192 intercorrente tra la società [REDACTED] e il Banco di Napoli, veniva concessa una linea di credito transitoria con scadenza al 31.12.2014 per anticipi su fatture con cessione di credito per euro 500.000,00.

Entrambi i prestiti venivano garantiti dalla Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A. – Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, costituito ex lege n. 662/1996, nella misura dell'80% per capitale, interessi contrattuali e di mora. Peraltro, il Banco di Napoli assumeva, per l'intero importo finanziato, le ulteriori garanzie prestate in data 23.1.2015 e 18.9.2013 dai sig.ri [REDACTED]

Divenuta inadempiente la [REDACTED] ed assoggettata al fallimento con sentenza n. [REDACTED] la Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A. – con delibera del 14 aprile 2017 liquidava la perdita, in ottemperanza alla garanzia prestata, corrispondendo al Banco di Napoli gli importi pari ad euro 144.726,79 e 247.252,87, dichiarando, inoltre, di surrogarsi

ex art. 1203, c.c., nei diritti di credito del Banco di Napoli nei confronti della debitrice principale e dei suoi garantiti.

Rimaste invase le richieste di rimborso di tali somme, si formavano le seguenti cartelle di pagamento, aventi quale causale “*importo dovuto a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico 662/96*”:

- n. 07120180024221054003, contenente l'intimazione di pagamento dell'importo di euro 149.093,85;

- n. 07120170083024163004, contenente l'intimazione di pagamento dell'importo di euro 254.676,34.

Tanto premesso in fatto, deducevano in diritto la nullità delle fideiussioni prestate per riproduzione nei moduli sottoscritti dagli attori dello schema ABI e, dunque, per violazione dell'art. 2, L. 287/1990. In merito, rilevavano *in primis* che tale profilo di nullità troverebbe applicazione per qualsiasi garanzia prestata, ancorché qualificabile quale fideiussione specifica, ovvero contratto autonomo di garanzia, ove contrario a suddetta norma imperativa.

Inoltre, avevano cura di precisare che la qualificazione giuridica di negozio unilaterale non osterebbe alla declaratoria di nullità in forza della norma dettata dall'art. 1324, c.c., che estenderebbe l'applicazione della disciplina dei contratti anche agli altri atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, tra i quali, per l'appunto, rientrerebbero le dichiarazioni fideiussorie.

In particolare, tale nullità sarebbe da qualificarsi come assoluta in virtù della violazione del divieto di norma imperativa e, dunque, rilevabile anche *ex officio*.

Da tale declaratoria discenderebbero tali profili: la nullità del contratto “*a valle*”; l'infondatezza della teoria secondo cui l'utente potrebbe intraprendere solo un'azione di danno e non quella di nullità del singolo contratto; l'infondatezza della teoria secondo cui l'azione di nullità non sia utilizzabile dai singoli utenti/consumatori o non consumatori; l'ammissibilità dell'azione di nullità contro i singoli contratti.

Pertanto, rilevavano che la piena compatibilità tra le disposizioni contrattualmente convenute e le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva costituirebbe la prova *in re ipsa* richiesta dall'art. 1419, c.c., in quanto dimostrerebbe come Banca e Cliente, per differenti ragioni, non avrebbero sottoscritto il contratto garantito senza suddette clausole, comportando l'assolvimento di onerosi adempimenti per non incorrere nelle preclusioni previste dalla normativa civilistica.

Dalla declaratoria di nullità, inoltre, conseguirebbe l'accertamento ex art. 2043, c.c. del danno subito dal singolo utente.

Ed infine, gli istanti deducevano che l'applicazione della nullità parziale – limitata, dunque, alle clausole n. 2, 6 e 8 – determinerebbe la necessaria verifica che la Banca abbia ottemperato a quanto

disposto dall'art. 1957, c.c., per valutare l'eventuale liberazione dei fideiussori e l'estinzione di qualsiasi posizione debitoria verso la Banca.

Dunque, chiedevano accertarsi e dichiararsi la nullità delle fideiussioni prestate dalle attrici a favore del Banco di Napoli S.p.A. tramite le dichiarazioni negoziali unilaterali datate il 18.9.2013 e il 23.1.2015 per garantire finanziamenti chirografari concessi alla [REDACTED]

In via subordinata, di dichiarare liberate le attrici ex tunc, in applicazione dell'art. 1957, co. 1, c.c. da qualsiasi obbligo fideiussorio in assenza di prova di tempestiva ottemperanza.

Chiedevano, inoltre, accertarsi i danni subiti dalle attrici ex art. 2043, c.c. e riconoscersi a ciascuna delle attrici almeno euro 30.000 a titolo di danno connesso alla segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, ovvero quella maggiore o minor somma ritenuta dal Tribunale, salvo eventuali ulteriori danni connessi all'esito dei giudizi di opposizione alle cartelle esattoriali da quantificarsi in corso di causa.

Domandavano ordinarsi alla Intesa San Paolo S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. di provvedere alla cancellazione del nominativo delle attrici dalla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia e dichiararsi che nessuna somma era dovuta alla Banca del Mezzogiorno e alla Intesa SanPaolo S.p.A.

Ed infine, di condannare l'Intesa San Paolo S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di ciascuna delle attrici di € 30.000 a titolo di risarcimento, ovvero di quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta nonché al risarcimento di eventuali ulteriori danni connessi all'esito dei giudizi di opposizione alle cartelle esattoriali e quantificati in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze professionali da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario.

Costituitasi regolarmente Intesa San Paolo S.p.A. eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per materia della sezione specializzata in tema di controversie relative ai c.d. contratti "a valle", promosse da semplici consumatori, nonché la litispendenza con altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – recante R.G. [REDACTED] – relativamente alla fideiussione del 23.1.2015, poiché sarebbe già stata promossa in tal sede la domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust in via di eccezione, per cui risulterebbe competente il Giudice ordinario chiamato a decidere sull'opposizione a decreto ingiuntivo. Pertanto, chiedeva disporsi la cancellazione della causa dal ruolo, ovvero la rimessione per la riunione di tali controversie.

Sempre in via preliminare, eccepiva la carenza di interesse degli attori con riferimento alla fideiussione sottoscritta in data 18.9.2013 relativa alla linea di credito transitoria sottoscritta con contratto del 16.9.2013 e scadente il 31.12.2014: il contratto di affidamento in esame, cui si riferisce

la fideiussione, non presenterebbe, infatti, alcuna esposizione debitoria, con il conseguente venir meno della relativa garanzia. A tal riguardo, evidenziava che la Banca di Credito del Mezzogiorno avrebbe agito con riferimento ad altro contratto di affidamento sottoscritto in data 23.1.2015, per il quale il Banco di Napoli S.p.A. avrebbe ottenuto decreto ingiuntivo e per il quale penderebbe opposizione a decreto ingiuntivo.

Eccepsiva, inoltre, che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia non sarebbe applicabile alle fideiussioni in esame, in quanto sottoscritte per operazioni specifiche come rilevabile dalle disposizioni contrattuali. In particolare, la fideiussione del 18.9.2013, riporterebbe l'indicazione: *"con la presente Vi dichiaro /dichiariamo di costituirmi/costituirci fideiussore/fideiussori di [REDACTED] e dei suoi successori o aventi causa per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca dipendenti dalla linea /linee di credito di seguito descritta: linea di credito transitoria (scadenza 31.12.2014) per anticipi su fatture con cessione di credito fra le parti di € 500.000,00"*. Parimenti, la fideiussione del 25 gennaio 2015, riporterebbe l'indicazione: *"con la presente Vi dichiaro /dichiariamo di costituirmi/costituirci fideiussore/fideiussori di [REDACTED] e dei suoi successori o aventi causa per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca dipendenti dalla linea /linee di credito di seguito descritta: € 200.000,00 per finanziamento PMI fondo di garanzia L. 662, n. 75188813 della durata di 48 mesi stipulato il 23 gennaio 2015"*.

Peraltro, secondo Intesa San Paolo S.p.A. non si ravviserebbe alcuna forma di illegittimità nella deroga ammessa normativamente delle specifiche clausole delle fideiussioni per operazione specifica, né risulterebbe allegata alcuna prova da parti istanti circa l'abuso della posizione dominante della banca: l'applicazione della deroga di cui all'art. 1957, c.c., peraltro ammessa dall'ordinamento, non sarebbe da intendersi sufficiente a qualificare come illecito il contratto di cui in oggetto.

Ed ancora, ove fosse applicabile la disciplina della nullità, eccepsiva che, in ogni caso, dovrebbe dimostrarsi il collegamento con l'intesa illecita, per cui potrebbe ottenersi una tutela meramente risarcitoria.

Con riferimento alla presunta nullità alla deroga di cui all'art. 1957, c.c., sottolineavano come l'istituto di credito abbia formulato le sue azioni anche nei confronti della società – di cui, peraltro, i garanti risultano essere soci, ovvero amministratori – mediante la presentazione di una domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 160, L. fallimentare, nonché della successiva dichiarazione di fallimento.

Parimenti sarebbe da rigettarsi la domanda di risarcimento per segnalazione alla Centrale Rischi, tenuto conto della formulazione generica.

Tanto eccepito, chiedevano, in via preliminare, di disporsi sia la declaratoria di incompetenza per materia del Tribunale adito sia la litispendenza con il giudizio avente R.G. n. [REDACTED] e conseguentemente ordinare la cancellazione del presente giudizio ovvero disporre la riunione del presente procedimento a tale giudizio. Sempre in via preliminare dichiarare la carenza di interesse degli attori relativamente alla fideiussione del 18.9.2013.

Nel merito rigettare tutte le domande attoree infondate in fatto e in diritto, con condanna di parti attrici al pagamento delle spese e competenze di giudizio.

Costituitasi in giudizio la Banca per il Mezzogiorno eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per materia e per funzione del Tribunale delle Imprese con riferimento alla domanda di non debenza di alcuna somma dalle parti attrici in favore della Banca del Mezzogiorno e Intesa San Paolo S.p.A. Ed infatti, tenuto conto della notifica delle cartelle esattoriali - n. 07120170083024163004 per euro 254.676,34 e n. 07120180024221054003 per euro 149.093,85 - la competenza in merito all'accertamento e alla contestazione del credito spetterebbe ex art. 615, c.p.c., al Giudice dell'esecuzione. Rilevava, inoltre, l'opposizione formulata dalla sig.ra [REDACTED] avverso la prima cartella indicata e, dunque, la conoscenza delle stesse. Con riferimento alle altre domande, parte convenuta eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che la sua funzione atterrebbe solo alla facilitazione della concessione di crediti per piccole e medie imprese. Invero, ove l'impresa si renda inadempiente, come nel caso di specie, la banca erogatrice per avvalersi della garanzia del Fondo, deve tempestivamente richiederne l'attivazione e la liquidazione della perdita subita, con conseguente surrogazione nei diritti spettanti all'istituto finanziatore nei confronti del debitore, acquisendo il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente e sugli eventuali garanti.

La nullità, ovvero l'annullabilità del contratto di finanziamento agevolato, nonché delle correlate garanzie fideiussorie, resterebbero di esclusiva competenza e responsabilità della banca mutuataria. A tal proposito, rilevava che dall'eventuale declaratoria di nullità dei contratti di finanziamento deriverebbe l'illegittimità dell'escussione della garanzia effettuata dalla Banca, con conseguente obbligo per Intesa San Paolo S.p.A. di mantenere indenne l'esponente per qualsiasi somma da pagare eventualmente in favore della parte attrice a titolo di spese e accessori di causa e di provvedere alla restituzione della somma versata a titolo di garanzia per conto del Fondo Pubblico.

Pertanto, chiedeva, in via preliminare, di dichiararsi l'incompetenza funzionale e per materia del Tribunale delle Imprese adito in ordine alle domande avanzate dagli attori nei confronti del MCC di esclusiva competenza del Giudice dell'esecuzione, nonché dichiarare l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda per i profili evidenziati. Domandava, inoltre, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Banca del

Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. in relazione alle domande attrici, oltre che rigettare nel merito e in via principale la domanda attrice perché priva di fondamento in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

In via subordinata e riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda attrice, accertare e dichiarare la natura indebita della escussione del Fondo di Garanzia di cui alla L. n. 662/1996 da parte della Intesa San Paolo S.p.A. ed il conseguente obbligo a mantenere indenne la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., nonché a restituire le somme percepite a seguito dell'avvenuta escussione avvenuta oltre interessi legali e moratori e rivalutazioni maturati da tale data fino al soddisfo, oltre a pagare quanto l'esponente fosse eventualmente tenuta a versare a chiunque spetti a seguito del giudizio e, per l'effetto, condannare la Intesa San Paolo S.p.A. al pagamento in favore della comparente della somma di euro 403.769,85 oltre gli interessi, legali e moratori, e rivalutazioni maturati e maturandi dalle singole scadenze e fino al soddisfo, nonché a manlevare e rimborsare la comparente per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore della parte attrice a titolo di spese ed accessori di causa e di ogni altra avversa pretesa.

Con successivo atto di citazione gli istanti formulavano le stesse richieste con riferimento ad altra fideiussione sottoscritta in data 23.1.2015 (assunta come garanzia per la linea di credito transitoria concesse alla ██████████ con scadenza al 30.6.2016 per anticipi su fatture con cessione di credito per € 500.000,00) e chiedevano la riunione al precedente giudizio iscritto al n. ██████████ R.G..

Il procedimento era iscritto al n. ██████████ R.G.

Si costituivano Intesa San Paolo s.p.a. e la Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale che assumevano le stesse difese.

Disposta con ordinanza del 19 ottobre 2021 la riunione tra i giudizi, venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. ed all'esito le cause riunite erano rinviate per la precisazione delle conclusioni e riservate in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

La domanda va rigettata alla luce delle osservazioni che seguono.

Va rilevata, in via preliminare, la competenza di tale sezione specializzata.

È noto che l'art. 18, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 3 del 19 gennaio 2017, modificando l'art. 4 del D.lgs. n. 168/2003, stabilisce che, per le controversie di cui all'art. 3, co. 1, lettere c) e d), sono inderogabilmente competenti la sezione specializzata in materia di impresa di Milano, la sezione specializzata in materia di impresa di Roma e la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli.

Le controversie di cui all'art. 3 cit. sono rispettivamente quelle contemplate dall'articolo 33, co. 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea.

Orbene, la competenza per materia si determini in base al *petitum* sostanziale della domanda, identificabile in funzione soprattutto della *causa petendi* sicché, tenuto conto della natura dell'accertamento cui è chiamato il Tribunale, volto a verificare l'esistenza di un'intesa illecita "*a monte*" da cui discenderebbe la nullità dei contratti "*a valle*", non può in alcun modo negarsi la competenza per materia del Tribunale delle imprese a decidere tali controversie.

Tanto premesso, si rende doveroso verificare la corretta qualificazione delle fideiussioni oggetto di controversia. Orbene, dalla lettura ed analisi dei contratti è dato evincere che trattasi di fideiussioni specifiche ed infatti lungi dal garantire tutte le operazioni bancarie intercorrenti tra la società garantita e l'istituto di credito finanziatore, le stesse sono delimitate nel loro oggetto alle obbligazioni scaturenti dalle seguenti linee di credito e precisamente:

- fideiussione del 18.9.2013 relativamente alla linea di credito transitoria per anticipi su fattore con cessione di credito tra le parti di euro 500.000,00;
- fideiussione del 23.1.2015 relativamente alla linea di credito di euro 200.000,00;
- fideiussione del 23.1.2015 relativamente alla linea di credito transitoria con scadenza al 30 giugno 2016 per anticipi su fatture con cessione di credito per euro 500.000,00.

Invero, come risulta dal *dictum* della Banca d'Italia, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale è costituito dalle condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore ha assunto entro un limite massimo determinato, ai sensi dell'art. 1938, c.c. Ove sussistano tali presupposti, si potrà invocare la natura di prova privilegiata del provvedimento della Banca d'Italia e porla a fondamento della tutela richiesta. Pertanto, sulla base di quanto chiarito, i suddetti contratti devono qualificarsi quali fideiussioni specifiche, poiché costituenti una garanzia limitata alle rispettive linee di credito e non poste a garanzia di "*tutti i debiti presenti e futuri assunti dal debitore*", tale che non potrà trovare applicazione la c.d. prova privilegiata, costituita dal provvedimento n. 55/2005.

Pur volendo ritenere applicabile tale *dictum* alle fideiussioni specifiche, le prestazioni delle fideiussioni in esame risultano riferibili ad un arco temporale - intercorrente tra il 2013 e il 2015 - nel quale alcuna indagine è stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria è compresa tra il 2002 e il 2005.



Invero, la presente causa non va inquadrata nelle azioni c.d. *follow on*, bensì nelle c.d. *stand alone*, nelle quali l'attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovare di tale accertamento in maniera esclusiva. Ed infatti, parti istanti sono onerate dell'allegazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2, L. 287/1990 (Trib. Milano n. 9050/2021).

Il Tribunale, a sua volta, dovrà sulla base di quanto specificamente allegato e provato dall'istante, accertare non solo che le clausole inserite nella fideiussione impugnata siano parte dello schema ABI, ma verificare altresì una diffusa "*standardizzazione contrattuale*", che abbia prodotto effetti anticoncorrenziali, attraverso la diffusione di clausole che impediscono un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti e la possibilità di diversificazione del prodotto offerto sul mercato (Trib. Napoli sent. 8340/2020; Cass., sent. 13486/2019).

Orbene, ritiene questo Collegio che nonostante la copiosa allegazione di contratti di fideiussione ad opera di parti attoree, non sia stata fornita adeguata prova ai fini della rilevazione di un'intesa illecita a "*a monte*" estesa sui contratti "*a valle*", poiché concernenti diverse tipologie contrattuali riferibili ad orizzonti temporali distinti (precisamente del 1988, del 2004, del 2007 e del 2010) da quello della presente causa, tale per cui non risulta possibile verificarne la sussistenza di una standardizzazione contrattuale che abbia prodotto effetti anticoncorrenziali.

Ad ogni buon conto, occorre evidenziare il venir meno dell'esposizione debitoria e, dunque, della garanzia per il contratto del 16.9.2013, come rilevato da Intesa San Paolo S.p.A., per cui non vi sono ostacoli ai fini di tale riconoscimento, non costituendo un punto controverso tra le parti.

Da ultimo, tenuto conto del rigetto della domanda di nullità dei contratti di fideiussione, nulla deve statuirsi sulla domanda, formulata in via subordinata dalla Banca del Mezzogiorno in ordine alla eventuale natura indebita dell'escussione del Fondo di Garanzia da parte di Intesa San Paolo S.p.A.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:

- rigetta la domanda;

- condanna i sig.ri [REDACTED] alla  
rifusione in favore di Intesa San Paolo S.p.A e di Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale  
S.p.A., delle spese di lite da liquidarsi , per ciascuna parte, in euro 6000,00 per compensi, oltre il 15%  
per spese generali, c.p.a. e i.v.a.;

Così deciso nella Camera di Consiglio del 22.7.2022

Il Presidente rel. ed est.

Dott.ssa Caterina di Martino